

COMUNE DI VINOVO

Provincia di Torino

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI**

(Adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 69 del 29/11/2004 - modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 01/02/2005 – modificato con deliberazione C.C. n. 40 del 30/05/2005 – integrato con deliberazione C.C. n. 14 del 20/03/2006 – integrato con deliberazione C.C. n. 18 del 01/03/2010)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Vinovo nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del DLgs. 446/1997 e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

TITOLO II IMMOBILI SOGGETTI A IMPOSTA

ARTICOLO 2

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso, a titolo di proprietà o di altri diritti reali di godimento, di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Vinovo, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività d'impresa.

Rientrano nel campo di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili i fabbricati abusivi per i quali è stata concessa la sanatoria edilizia, equivalendo quest'ultima ad una concessione edilizia concessa tempestivamente.

Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi, di cui all'art. 32 del D.L. 30.09.2003 n. 269 convertito dalla L. 24.11.2003 n. 326, l'imposta comunale sugli immobili è dovuta, in ogni caso, con decorrenza 01.01.2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente. Nel caso in cui l'immobile oggetto di regolarizzazione sia sprovvisto di rendita catastale attribuita dalla competente Agenzia del Territorio, il versamento dell'imposta per le annualità 2003 e seguenti deve essere effettuato in misura pari a due euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata, per ogni anno d'imposta. L'imposta versata sarà quindi soggetta a conguaglio, a debito o a rimborso, sulla base del raffronto con la rendita definitiva attribuita dall'Agenzia del Territorio.

ARTICOLO 3

Qualificazione delle aree fabbricabili.

Per suolo fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

L'edificabilità di un'area è determinata in base:

- agli strumenti urbanistici generali (Piano Regolatore Generale)
- agli strumenti urbanistici attuativi (Piano Particolareggiato, Piani di lottizzazione)
- alle effettive possibilità di edificazione in assenza degli strumenti urbanistici generali o attuativi, sulla base della situazione di fatto (es. contiguità ad altri terreni fabbricabili, ubicazione in aree a sviluppo edilizio o zone dotate di infrastrutture).

Non possono comunque ritenersi edificabili le aree sottoposte a vincoli giuridici, di natura pubblica o privata, che escludono in via permanente la possibilità di costruire edifici classificabili in catasto nei gruppi A, B, C e D. L'edificabilità non è invece esclusa in presenza di vincoli temporanei, anche se questi ultimi potranno influenzare il valore dell'area.

ARTICOLO 4

Disposizioni per aree non fabbricabili per utilizzazione agricola.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 504/1992 riguardante i terreni considerati non fabbricabili in forza della loro utilizzazione agricola, è ulteriormente necessario che la condizioni del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo sia confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali - dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari - così come previsti dall'art. 1 della L. 9/1963, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.

ARTICOLO 5

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile.

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso relativamente al valore venale in comune commercio per le aree fabbricabili ai sensi dell'art. 5 co. 5 del D.Lgs. 504/1992, il comune può determinare annualmente entro il 31 marzo e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili stesse, non procedendo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

ARTICOLO 6

Definizione di fabbricati

Agli effetti del presente regolamento, per fabbricato deve intendersi la singola unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano, cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale.

Sono considerate unità immobiliari urbane, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 917/86, i fabbricati e le altre costruzioni stabili o loro porzioni suscettibili di reddito autonomo.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta, l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza devono essere considerate parte integrante del fabbricato.

I fabbricati di nuova costruzione sono soggetti all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, che non coincide necessariamente con il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità, ovvero dal momento in cui è comunque utilizzato, circostanza questa che può essere comprovata, ad esempio, dalla presenza della residenza anagrafica o dall'esistenza degli allacciamenti alle reti di erogazione di pubblici servizi, **ovvero, se antecedente, dalla data di iscrizione del nuovo fabbricato nel catasto edilizio urbano.***

Ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile, costituiscono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa, da parte del proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima. Possono rientrare nella nozione di pertinenza unicamente le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7. La pertinenza è parte integrante dell'abitazione principale anche se distintamente iscritta in Catasto, purchè appartenga al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'abitazione principale e purchè sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d del D.Lgs. 446/97, le pertinenze dell'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa. Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale, dandone comunicazione dell'importo usufruito al competente Ufficio Tributi comunale.

ARTICOLO 7

Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano inidoneità all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 31, comma 1, lettere a) b) legge 457/1978, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Azienda Sanitaria Locale.

Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all'art. 10 D.Lgs. 504/92, il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità.

ARTICOLO 8

Esenzioni

Per quanto riguarda le esenzioni, si rimanda all'art. 7 del D.Lgs. 504/92.

In particolare:

- l'esenzione prevista per gli immobili di cui al comma 1, lettera a), si estende anche agli immobili non destinati esclusivamente a compiti istituzionali;

* Art. 6 integrato con deliberazione del C.C. n. 18 del 01/03/2010

- l'esenzione prevista dalla lettera i), concernente gli immobili utilizzati dagli Enti non commerciali di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917, compete esclusivamente per i fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore. L'esenzione tuttavia compete anche qualora i fabbricati siano solo utilizzati dall'ente e il possessore li abbia concessi in comodato.

ARTICOLO 9

Abitazione principale.

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- d) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
- e) abitazione concessa in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari che nella stessa abbiano stabilito la propria residenza. A tal fine per familiari si intendono i parenti fino al primo grado in linea retta¹ e il coniuge ancorché separato o divorziato;
- f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ARTICOLO 10

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dai competenti organi con deliberazioni adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale possono essere adottate le seguenti agevolazioni:

- aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille per le abitazioni di cui ai punti a), b), e) ed f) dell'art. 9, se deliberata dal comune ai sensi dell'art. 4 del D.L. 437/1996, convertito con L. 556/1996; aliquota ridotta, sempre non inferiore al 4 per mille ma anche diversa da quella precedente, può essere deliberata per le abitazioni di cui al punto d);
- detrazione di imposta, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), ed f);
- aliquota ridotta deliberata ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della legge 431/1998 a favore dei proprietari di unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni contrattuali previste in accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Contestualmente al versamento dell'imposta, il soggetto passivo deve presentare al Comune copia del contratto stipulato ai sensi della normativa sopra richiamata;
Possono essere altresì adottate aliquote differenziate per:
 - immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
 - immobili diversi da quelli a uso abitativo (uffici, negozi, eccetera); tale facoltà non può però essere esercitata nel senso di deliberare un'aliquota apposita solo per una determinata categoria di immobili;

¹ Le parole "e gli affini fino al primo grado in linea retta" sono state soppresse con deliberazione del C.C. n. 40 del 30.05.2005

- alloggi sfitti, diversi dalla prima casa, tenuti a disposizione o utilizzati saltuariamente;
Le agevolazioni e differenziazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare.

TITOLO III DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

ARTICOLO 11 **Denunce**

I soggetti passivi sono tenuti a presentare una dichiarazione di imposta nella quale devono essere indicati tutti gli immobili posseduti dal contribuente, ad eccezione di quelli esenti. La dichiarazione ICI deve essere presentata per la prima volta con riferimento all'anno in cui ha avuto inizio il possesso ed ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non intervengano variazioni che incidono sull'imposta dovuta. Qualora si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta, il soggetto passivo deve denunciare le variazioni. La dichiarazione deve essere presentata separatamente sia da coloro che hanno cessato di essere soggetti passivi d'imposta, sia da chi ha iniziato o continua ad esserlo, compresi i residenti all'estero.

Salvo espressa deliberazione comunale, il modello di dichiarazione di variazione ICI da adottare è quello stabilito annualmente secondo i criteri e le caratteristiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ARTICOLO 11-bis **Comunicazione**

In alternativa all'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui al precedente articolo 11, così come prescritto dall'articolo 10, comma 4, del D.lgs. 504/92, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è ammessa la comunicazione di variazione da parte del contribuente, entro il termine di 90 giorni dall'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva.

La comunicazione di variazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari, deve essere redatta su apposito modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, ovvero in carta libera e deve contenere i dati anagrafici ed il codice fiscale del contribuente, la causa che ha determinato i mutamenti, l'esatta individuazione delle unità immobiliari interessate e dei terreni o aree edificabili nonché il valore ai fini ICI degli stessi.

Il contribuente può altresì presentare, a valenza di comunicazione, copia dell'atto di trasferimento (atto notarile di compravendita, donazione, atto di successione, etc...) debitamente registrato relativamente agli oggetti di imposta che hanno subito variazioni; in tal caso si intende soddisfatta la comunicazione anche da parte di tutti i soggetti cointeressati.²

ARTICOLO 12 **Versamenti**

L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo per anno solare; è permesso operare compensazioni tra eventuali crediti e debiti sorti in periodi differenti previa espressa autorizzazione da parte dell'Ufficio Tributi.

Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché:

² Articolo aggiunto con deliberazione del C.C. numero 14 del 20.03.2006

- a) il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso;
- b) entro i medesimi termini previsti per i versamenti sia presentata al Comune apposita dichiarazione dal soggetto che effettua il versamento congiunto contenente:
 - l'individuazione dell'immobile a cui il versamento si riferisce
 - l'individuazione delle generalità degli altri contitolari.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta complessivamente dovuta, acconto più saldo, è uguale o inferiore ad euro 2,07.

Non si provvede a richiedere versamenti in sede di liquidazione ed accertamento dell'imposta qualora l'importo dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, risulta inferiore a 16,50.

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) gravi calamità naturali;
- c) particolari situazioni di disagio economico, individuate nella medesima deliberazione.

Nella medesima deliberazione di cui al comma precedente devono essere individuate le modalità con cui i soggetti passivi possono avvalersi della facoltà di sospensione o differimento dei termini di versamento.

ARTICOLO 13

Riscossione

La riscossione delle somme dovute sia a titolo di imposta ordinaria sia a seguito di attività di accertamento e liquidazione, sarà effettuata dal primo gennaio 2005, tramite la tesoreria comunale o/e tramite versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Vinovo.

ARTICOLO 14

Accertamenti

Ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, il termine per la notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio nel caso di omessa denuncia con la liquidazione dell'imposta o maggior imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuta essere presentata ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di accertamento per infedeltà, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni, il termine di cui sopra per la notifica dell'avviso è fissato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo. L'avviso di accertamento è notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.³

Ai sensi dell'art. 74 della L. 21.11.00 n. 342 per gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali adottati dall'Agenzia del Territorio:

- entro il 31.12.1999, ovvero quegli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali la cui messa in atti risulta antecedente a tale data, il Comune, attraverso l'attività di liquidazione, provvede al recupero della maggior imposta dovuta e al rimborso delle maggior somme versate, secondo i termini decadenziali, con esclusione di sanzioni/maggiorazioni ed interessi;
- dopo il 01.01.2000, ovvero quegli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali la cui messa in atti risulta posteriore a tale data, sono efficaci a decorrere dalla data della loro notificazione: il

³ Comma sostituito dalla deliberazione del C.C. n. 40 del 30.05.2005. Testo precedentemente in vigore: "Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l) punto 3 D.Lgs. 446/97, il termine per la notifica dell'avviso motivato di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggior imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento."

Comune provvede attraverso l'attività di liquidazione, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno successivo a quello della notificazione, al recupero della maggior imposta dovuta o al rimborso delle maggiori somme versate, secondo i termini decadenziali, con esclusione di sanzioni/maggiorazioni ed interessi

Ai sensi dell'articolo 1 commi 335, 336, 337 della L. 30 dicembre 2004 n. 311, i contribuenti che, avendo ricevuto apposita notifica da parte del Comune, ottemperano alle prescrizioni previste dalla normativa entro il termine fissato dalla notifica stessa, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate di loro competenza, così come disposto dal comma 337, entro trenta giorni dall'attribuzione della rendita catastale, con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta, con esclusione delle sanzioni amministrative e degli interessi dovuti. Ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, resta ferma l'applicazione dell'aliquota in vigore nei diversi anni d'imposta così come determinata dal competente organo comunale.⁴

ARTICOLO 15

Attività di controllo

5

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 5 D.Lgs. 446/97, il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo alla Giunta Comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

ARTICOLO 16

Rimborsi

Non si fa luogo a rimborso quando l'importo dovuto, comprensivo di interessi, non risulta superiore a Euro 16,50.

È riconosciuto il diritto al rimborso dell'imposta versata per aree divenute inedificabili nel periodo d'imposta a cui il versamento stesso si riferisce e quello immediatamente precedente e comunque non oltre la data dell'ultimo acquisto per atto tra vivi.

La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- per le aree che non risultino essere state coltivate in regime di impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
- per le aree che risultino essere state coltivate in regime di impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al

⁴ Comma aggiunto dalla deliberazione del C.C. n. 14 del 20.03.2006

⁵ Comma soppresso dalla deliberazione del C.C. n. 40 del 30.05.2005. Testo precedentemente in vigore: "Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 2 D.Lgs. 446/97, la Giunta Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo."

valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, co. 7, dello stesso DLgs. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5 co. 7 dello stesso DLgs. 504/1992.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

a) non siano state rilasciate concessioni e autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31 co. 10 della L. 1150/1942 e successive integrazioni e modificazioni;

b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;

c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge e atti aventi forza di legge approvate definitivamente.

Nel caso in cui venga determinato, ai sensi del precedente articolo 5, il valore venale di riferimento per le aree fabbricabili, non si procederà ad alcun rimborso se l'imposta è stata versata sulla base di un valore superiore rispetto a quello stabilito dall'Ente.⁶

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del DLgs. 504/1992. Tale richiesta può essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

⁶ Comma aggiunto dalla deliberazione del C.C. n. 40 del 30.05.2005

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 17

Compenso incentivante al personale addetto e modalità di assegnazione

In relazione ai disposti dell'art. 3, comma 57 della Legge 23.12.1996 n. 662 e dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/97 nel bilancio di previsione sarà previsto un fondo speciale alimentato con l'accantonamento di una somma, stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base degli importi recuperati a seguito dell'attività di controllo, liquidazione ed accertamento dell'imposta comunale sugli immobili.

Le somme di cui al precedente comma spettante quale compenso incentivante al personale addetto, che verrà individuato di volta in volta tramite determinazione del Funzionario responsabile dell'Area Finanziaria, verranno ripartite in relazione alle mansioni attribuite, alla qualifica funzionale, alle responsabilità ed al tempo dedicato all'attività stessa.⁷

ARTICOLO 18

Norme di rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ARTICOLO 19

Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2005.

⁷ Articolo sostituito con deliberazione del C.C. n. 4 del 01.02.2005. Testo precedentemente in vigore: *“In relazione ai disposti dell'art. 3, comma 57 della Legge 23.12.1996 n. 662 e dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/97 la Giunta Comunale, in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, prevede un fondo speciale stabilendo i relativi criteri di ripartizione dello stesso. Tale fondo è alimentato con l'accantonamento di una percentuale pari al della somma recuperata in seguito all'attività di controllo, liquidazione ed accertamento dell'imposta comunale sugli immobili.*

Le somme di cui al precedente comma spettante quale compenso incentivante al personale addetto, che verrà individuato di volta in volta tramite determinazione del Funzionario responsabile dell'Area Finanziaria, verranno ripartite in relazione alle mansioni attribuite, alla qualifica funzionale, alle responsabilità ed al tempo dedicato all'attività stessa.”